

REGOLAMENTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

CON SEDE A FIRENZE

(Approvato in Adunanza ordinaria il 31 maggio 1997)



CEREBRO FAVCIBVS VTERO
AB ORBIS ORIGINE
TENENT

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

ART. 1 – I verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro con pagine numerate.

ART. 2 – Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di vacanza del Presidente ne fanno le veci il Vice-Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Accademico ordinario o emerito più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina a ordinario, il più anziano di età presente.

ART. 3 – Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di vacanza del Segretario ne fanno le veci il Tesoriere o, in assenza anche di questo e qualora non intervenga un'apposita deliberazione da parte dei presenti all'adunanza, l'Accademico ordinario più giovane di età.

ART. 4 – Spetta ai soli Accademici ordinari ed emeriti proporre modificazioni al Regolamento dell'Accademia. A tale fine il Presidente, ricevuta la proposta di modifica, la comunica ai membri ordinari ed emeriti e la pone all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Le proposte di modificazione del Regolamento che abbiano riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi degli Accademici ordinari ed emeriti presenti all'adunanza dovranno essere considerate approvate e verranno quindi trasmesse al Ministero competente per i provvedimenti relativi.

ART. 5 – La maggioranza assoluta di un'Assemblea con numero dispari di partecipanti si ottiene aumentando di uno detto numero e dividendo poi per due.

ART. 6 – L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere, visti gli articoli 15 e 16 dello Statuto, avviene a mezzo di schede distinte sulle quali è scritta in precedenza la carica Accademica posta in votazione. Su tali schede verrà apposto il cognome del prescelto. Qualora fra gli eleggibili vi siano Accademici con lo stesso cognome, sulla scheda verrà indicato anche il nome del prescelto.

Gli scrutatori sono nominati dal Presidente dell'Assemblea.

L'avvenuta nomina del Presidente sarà comunicata al Ministero competente perché ne prenda atto.

ART. 7 – Il Presidente rende nota la disponibilità di posti nelle varie categorie, nel corso della prima seduta annuale dell'Assemblea ordinaria.

Le proposte di candidatura per la nomina degli Accademici, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono valide solamente quando vi siano posti liberi nella categoria cui le candidature medesime si riferiscono.

Per le proposte relative agli Accademici ordinari, vanno considerati prioritariamente gli Accademici straordinari nominati da almeno un quinquennio.

ART. 8 - L'elezione degli Accademici ordinari, onorari e straordinari avviene a mezzo di schede, sulle quali sono scritti in precedenza il cognome e il nome del candidato proposto per una determinata categoria, e sulle quali verrà indicata l'espressione del voto.

Se il numero dei posti disponibili è inferiore a quello dei candidati, la votazione si effettuerà con unica scheda sulla quale saranno indicati il numero dei posti disponibili e i nomi e cognomi di tutti i candidati. Ogni votante potrà esprimere preferenze in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, pena l'invalidazione della scheda. In ogni caso, per essere eletto, ciascun candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Saranno nominati Accademici (nei limiti della disponibilità di posti) coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti:

- per gli Accademici ordinari viene data priorità all'eventuale appartenenza all'Accademia in qualità di Accademico straordinario e alla durata di appartenenza; in caso di ulteriore parità, viene data priorità al più anziano di età;
- per gli Accademici straordinari viene data priorità al candidato più anziano di età.

In caso di necessari e ripetuti rinvii delle votazioni, esse vengono svolte separatamente per i candidati presentati entro il mese di aprile di ogni anno (v. ART. 12, §3 dello Statuto), ad iniziare da quello più remoto.

Il Consiglio di Presidenza, nell'ultima adunanza accademica dell'anno, informerà l'Assemblea ordinaria degli eventuali passaggi di Accademici ordinari alla categoria degli Accademici emeriti.

Il passaggio di questi ultimi per limiti di età verrà proclamato direttamente in Assemblea ordinaria. I passaggi a richiesta, ai sensi dell'art. 8 §2 dello Statuto, se unanimemente accolti dal Consiglio di Presidenza, verranno anch'essi comunicati direttamente in Assemblea ordinaria; in caso contrario verranno sottoposti al parere dell'Assemblea ordinaria che si esprimerà con votazione a scrutinio segreto.

La proclamazione degli Accademici ordinari eletti avverrà nella seduta plenaria successiva alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della nomina da parte del Capo dello Stato.

La proclamazione degli Accademici onorari e straordinari avverrà nella seduta plenaria successiva alla loro elezione.

ART. 9 - Ai nuovi Accademici ordinari, onorari e straordinari spetta, oltre al diploma di nomina, una copia dello Statuto e del Regolamento dell'Accademia.

ART. 10 - Il Presidente, nella prima seduta plenaria dell'anno accademico, rende noti i nomi degli Accademici straordinari che matureranno nell'anno il quinquennio di appartenenza alla categoria, per i quali l'Assemblea ordinaria dovrà provvedere alle votazioni per l'eventuale conferma. Questa avverrà tenendo particolarmente conto dell'impegno scientifico, dell'interesse e della partecipazione attiva dei confermandi alla vita dell'Accademia.

ART. 11 - Il Presidente dell'Accademia cura la convocazione delle adunanze, appone il visto a tutte le note delle spese firmate dal Tesoriere che debbono essere trasmesse all'Istituto di Credito prescelto per accettare i depositi dell'Accademia, presiede le adunanze, sottoscrive gli atti delle medesime redatti dal Segretario, le lettere di nomina e di affari, tiene conto, con il Tesoriere, dei beni e degli effetti dell'Accademia.

ART. 12 - In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente sono autorizzati alla firma l'Accademico ordinario più anziano di nomina nella sua categoria o altro Accademico ordinario o emerito formalmente designato dagli Accademici riuniti in Assemblea ordinaria.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Tesoriere sono autorizzati alla firma il Segretario o altro Accademico ordinario o emerito formalmente designati dall'Assemblea ordinaria.

ART. 13 - Il Presidente e il Tesoriere amministrano il patrimonio e le rendite dell'Accademia, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ogni atto che non riguardi l'ordinaria amministrazione dell'Accademia.

ART. 14 - Il servizio di cassa dell'Accademia è affidato a una Cassa di Risparmio o ad altro Istituto di Credito di diritto pubblico, il quale deve assumere anche la custodia dei titoli e la riscossione degli eventuali contributi.

Tutte le entrate sono iscritte in conto corrente a interesse e le riscossioni si effettuano sempre dall'Istituto per mezzo di reversali d'incasso firmate dal Tesoriere e controfirmate dal Presidente.

Anche i pagamenti sono ordinati ed eseguiti dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa esclusivamente per mezzo di mandati firmati dal Tesoriere e controfirmati dal Presidente.

Dei mandati di pagamento emessi è tenuta nota in un registro di emissione.

Per le minute spese provvede il Tesoriere su apposita anticipazione fissata dal Presidente.

ART. 15 - Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente e composto dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile per il buon andamento dell'Accademia e, di norma, per la predisposizione delle Assemblee.

ART. 16 - Agli Accademici emeriti e a quelli che ne facciano richiesta verranno rimborsate a piè di lista le spese sostenute e documentate per la partecipazione alle assemblee dell'Accademia.